

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE MISURE PER LA  
SEMPLIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI  
RISCOSSIONE**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 11 marzo 2014, n. 23, recante delega al Governo per un sistema fiscale più equo, trasparente ed orientato alla crescita

Visti in particolare i seguenti articoli della predetta legge n. 23 del 2014:

- articolo 1, comma 1, lett. d), ai sensi del quale il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi recanti la revisione del sistema fiscale, avendo cura di attuare il principio della tendenziale generalizzazione del meccanismo della compensazione tra crediti d'imposta spettanti al contribuente e debiti tributari a suo carico;
- articolo 3, comma 1, lett. a), ai sensi del quale il Governo è delegato ad introdurre, in funzione del raggiungimento degli obiettivi di semplificazione e riduzione degli adempimenti, di certezza del diritto nonché di uniformità e chiarezza nella definizione delle situazioni giuridiche soggettive attive e passive dei contribuenti e delle funzioni e dei procedimenti amministrativi, norme dirette ad attuare una complessiva razionalizzazione e sistematizzazione della disciplina dell'attuazione e dell'accertamento relativa alla generalità dei tributi;
- articolo 6, comma 5, ai sensi del quale il Governo è delegato ad introdurre, disposizioni volte ad ampliare l'ambito applicativo dell'istituto della rateizzazione dei debiti tributari, in coerenza con la finalità della lotta all'evasione fiscale e contributiva e con quella di garantire la certezza, l'efficienza e l'efficacia dell'attività di riscossione, in particolare:

a) semplificando gli adempimenti amministrativi e patrimoniali a carico dei contribuenti che intendono avvalersi del predetto istituto;

b) consentendo al contribuente, anche ove la riscossione del debito sia concentrata nell'atto di accertamento, di attivare meccanismi automatici previsti dalla legge per la concessione della dilazione del pagamento prima dell'affidamento in carico all'agente della riscossione, ove ricorrano specifiche evidenze che dimostrino una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, eliminando le differenze tra la rateizzazione conseguente all'utilizzo di istituti deflativi del contenzioso, ivi inclusa la conciliazione giudiziale, e la rateizzazione delle somme richieste in conseguenza di comunicazioni di irregolarità inviate ai contribuenti a seguito della liquidazione delle dichiarazioni o dei controlli formali;

c) procedendo ad una complessiva armonizzazione e omogeneizzazione delle norme in materia di rateizzazione dei debiti tributari, a tal fine anche riducendo il divario, comunque a favore



del contribuente, tra il numero delle rate concesse a seguito di riscossione sui carichi di ruolo e numero delle rate previste nel caso di altre forme di rateizzazione;

d) procedendo ad una revisione della disciplina sanzionatoria, a tal fine prevedendo che ritardi di breve durata nel pagamento di una rata, ovvero errori di limitata entità nel versamento delle rate, non comportino l'automatica decadenza dal beneficio della rateizzazione;

- articolo 9, comma 1, lettera l), che, al fine del rafforzamento dei controlli, delega il Governo ad introdurre norme per rafforzare il controllo e gli indirizzi strategico-programmatici del Ministero dell'economia e delle finanze sulla società Equitalia;
- articolo 10, comma 1, lett. e), ai sensi del quale il Governo è delegato, fra l'altro, ad introdurre, norme per l'accrescimento dell'efficienza nell'esercizio dei poteri di riscossione delle entrate, secondo il principio del contemperamento delle esigenze di efficacia della riscossione con i diritti del contribuente.

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ... giugno 2015;

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia e per i profili finanziari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ... 2015;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

**EMANA**

il seguente decreto legislativo



**Articolo 1**  
*(Sospensione legale della riscossione)*

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 538, è soppressa la lettera f);

b) al comma 539:

1) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'ente creditore, tramite apposito canale telematico, a mezzo posta elettronica certificata oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, comunica al debitore l'esito dell'esame della dichiarazione, dando altresì comunicazione al concessionario del provvedimento di sospensione o sgravio ovvero conferma della legittimità del debito iscritto a ruolo.";

2) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Fino a tale momento resta sospeso il termine di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602";


c) dopo il comma 539 è inserito il seguente: "539-bis. La reiterazione della dichiarazione di cui al comma 538 non è ammessa e, in ogni caso, non comporta la sospensione delle iniziative finalizzate alla riscossione.";

d) al comma 540, dopo l'ultimo periodo è inserito il seguente: "L'annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma 538 ovvero nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito.".

2. All'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: ", fatto salvo il diritto del debitore di dimostrare, con apposita documentazione rilasciata ai sensi del comma 1-bis, l'avvenuto pagamento delle somme dovute ovvero lo sgravio totale riconosciuto dall'ente creditore" sono soppresse;

b) i commi 1-bis, secondo periodo, 1-ter e 1-quater sono abrogati.



## Articolo 2

*(Rateazione delle somme dovute a seguito dell'attività di controllo e accertamento dell'Agenzia delle entrate)*

1. L'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, è sostituito dal seguente:

“ART. 3-bis

(Rateazione delle somme dovute)

1. Le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, possono essere versate in un numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo.

2. L'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre.

3. In caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle somme da versare a seguito del ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata.”

2. L'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, è sostituito dal seguente:

“ART. 8

(Adempimenti successivi)

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di cui all'articolo 7.

2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.

3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.



4. Per le modalità di versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-bis. In caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.”.

3. All'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole “nell'articolo 71” sono sostituite con le parole: “negli articoli 71 e 72”;

2) le parole “nell'articolo 50” sono sostituite con le parole: “negli articoli 50 e 51”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “Si applicano le disposizioni degli articoli 2, commi 3, 4 e 5, ultimo periodo, e 8, commi 2, 3 e 4.”;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2-bis.1 Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nei casi in cui il contribuente rinunci a impugnare l'avviso di liquidazione emesso a seguito della decadenza dalle agevolazioni indicate nella Nota II bis) dell'articolo 1, della Parte I, della Tariffa I allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e nell'articolo 2, comma 4-bis, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.”.

4. Dopo l'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, è aggiunto il seguente:

“Art. 15-bis

Modalità di pagamento.

1. Il pagamento delle somme dovute ai sensi degli articoli 8 e 15 si esegue mediante versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, secondo le modalità stabilite dall'articolo 19 del medesimo decreto, fatte salve le ipotesi in cui siano previste altre modalità di pagamento in ragione della tipologia di tributo.

2. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze possono essere stabilite ulteriori modalità di versamento”.



**Articolo 3**

*(Inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a seguito dell'attività di controllo dell'Agenzia delle entrate)*

1. Dopo l'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è aggiunto il seguente:

“ART. 15-ter.

*(Inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a seguito dell'attività di controllo dell'Agenzia delle entrate)*

1. In caso di rateazione ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, il mancato pagamento della prima rata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.

2. In caso di rateazione ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

3. E' esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a:

- a) insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a diecimila euro;
- b) tardivo versamento della prima rata, non superiore a cinque giorni.

4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche con riguardo a:

- a) versamento in unica soluzione delle somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462;
- b) versamento in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

5. Nei casi previsti dal comma 3, nonché in caso di tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, si procede all'iscrizione a ruolo dell'eventuale frazione non pagata, della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18



dicembre 1997, n. 471, commisurata all'importo non pagato o pagato in ritardo, e dei relativi interessi.

6. L'iscrizione a ruolo di cui al comma 5 non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, entro il termine di pagamento della rata successiva ovvero, in caso di ultima rata o di versamento in unica soluzione, entro 90 giorni dalla scadenza.”.



**Articolo 4**

*(Termini per la notifica della cartella di pagamento. Casi particolari)*

1. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: “ c-bis) del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano di rateazione per le somme dovute a seguito degli inadempimenti di cui all'articolo 15-ter.”

b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

“1-bis. In deroga alle disposizioni del comma 1, il concessionario notifica la cartella di pagamento, a pena di decadenza:

a) per i crediti anteriori alla data di pubblicazione del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo nel registro delle imprese, non ancora iscritti a ruolo, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo:

1) alla pubblicazione del decreto che revoca l'ammissione al concordato preventivo ovvero ne dichiara la mancata approvazione ai sensi degli articoli 173 e 179 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

2) alla pubblicazione della sentenza che dichiara la risoluzione o l'annullamento del concordato preventivo ai sensi del combinato disposto degli articoli 186, 137 e 138 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) per i crediti rientranti nell'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non ancora iscritti a ruolo alla data di presentazione della proposta di transazione fiscale di cui all'articolo 182-ter, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla scadenza del termine di cui al settimo comma dell'articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero alla pubblicazione della sentenza che dichiara l'annullamento dell'accordo;

c) per i crediti non ancora iscritti a ruolo, anteriori alla data di pubblicazione della proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento o della proposta di piano del consumatore, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo:

1) alla pubblicazione del decreto che dichiara la risoluzione o l'annullamento dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 14 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, ovvero la cessazione degli effetti dell'accordo, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, o dell'articolo 12, comma 4, della medesima legge n. 3 del 2012;





2) alla pubblicazione del decreto che revoca o dichiara la cessazione degli effetti del piano del consumatore, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, e dell'articolo 12-ter, comma 4, della legge n. 3 del 2012.

1- ter Se successivamente alla chiusura delle procedure di cui alle lettere a) e b) del comma 1-bis viene dichiarato il fallimento del debitore, il concessionario procede all'insinuazione al passivo ai sensi dell'articolo 87, comma 2, senza necessità di notificare la cartella di pagamento.



**Articolo 5**

*(Concentrazione della riscossione nell'accertamento)*

1. All'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lett. b), primo periodo, le parole “decorsi sessanta giorni dalla notifica” sono sostituite dalle parole “decorso il termine utile per la proposizione del ricorso”;

b) al comma 1, lett. b), secondo periodo, dopo le parole “ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore”, è aggiunto il seguente periodo: “La predetta sospensione non opera in caso di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato, nonché in caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione”;

c) al comma 1, lettera b), ultimo periodo, le parole: “con raccomandata semplice spedita all'indirizzo presso il quale è stato notificato l'atto di cui alla lettera a)” sono sostituite dalle seguenti: “con raccomandata semplice o posta elettronica”;

d) al comma 1, lett. e), è eliminato l'ultimo periodo “L'espropriazione forzata, in ogni caso, è avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo;”.



**Articolo 6**

*(Sospensione della riscossione - Sgravio - Commutazione dell'atto di irrogazione)*

L'articolo 1 della legge 11 ottobre 1995, n. 423, è sostituito dal seguente:

“Art. 1.

1. La riscossione delle sanzioni pecuniarie previste dalle leggi d'imposta in caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento è sospesa nei confronti del contribuente e del sostituto d'imposta qualora la violazione consegua alla condotta illecita, penalmente rilevante, di dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, avvocati, notai e altri professionisti, in dipendenza del loro mandato professionale.

2. La sospensione è disposta dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale del contribuente o del sostituto d'imposta, che provvede su istanza degli stessi, da presentare unitamente alla copia della denuncia del fatto illecito all'autorità giudiziaria o ad un ufficiale di polizia giudiziaria e sempre che il contribuente dimostri di aver provveduto il professionista delle somme necessarie al versamento omesso, ritardato o insufficiente.

3. Se il giudizio penale si conclude con un provvedimento definitivo di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'ufficio di cui al comma 2 annulla le sanzioni a carico del contribuente e provvede ad irrogarle a carico del professionista ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

4. Se il giudizio penale si conclude con un provvedimento definitivo di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425 del codice di procedura penale per motivi di natura processuale o per intervenuta estinzione del reato ovvero con un provvedimento definitivo di non doversi procedere ai sensi dell'articolo 529 del medesimo codice, la sospensione delle sanzioni non perde efficacia se il contribuente dimostra di aver promosso azione civile entro tre mesi dal deposito del provvedimento, fornendone prova all'ufficio di cui al comma 2. In tale ipotesi, il giudizio civile si conclude con un provvedimento definitivo di condanna, l'ufficio annulla le sanzioni a carico del contribuente e provvede all'irrogazione a carico del professionista ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

5. Se il giudizio penale si conclude con un provvedimento definitivo di assoluzione ovvero, nei casi di cui al comma 4, il contribuente non promuove l'azione civile nei confronti del professionista o, laddove promossa, il giudizio civile si conclude con un provvedimento definitivo di rigetto, l'ufficio revoca la sospensione e procede alla riscossione delle sanzioni a carico del contribuente.

6. I termini di prescrizione e di decadenza previsti per la irrogazione delle sanzioni e per la loro riscossione sono sospesi fino al 31 dicembre dell'anno successivo alla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento che conclude il giudizio penale a carico del professionista o il giudizio



civile promosso nei suoi confronti ai sensi del comma 4. La parte che vi ha interesse ne dà notizia all'ufficio di cui al comma 2 entro sessanta giorni dalla suddetta data.

7. In presenza dei presupposti di cui al comma 1, nei confronti dei contribuenti e dei sostituti d'imposta per i quali sussistono comprovate difficoltà di ordine economico, l'ufficio competente per territorio può disporre la sospensione della riscossione del tributo il cui versamento risulta omesso, ritardato o insufficiente e dei relativi interessi per i due anni successivi alla scadenza del pagamento, nonché, alla fine del biennio, la dilazione in dieci rate dello stesso carico. La sospensione e la rateazione sono disposte previo rilascio di apposita garanzia nelle forme di cui all'articolo 38-bis, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e di durata corrispondente al periodo dell'agevolazione concessa. Sono dovuti gli interessi indicati dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.”



**Articolo 7**

*(Rateazione imposta di successione)*

L'articolo 38 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, è così sostituito:

“Art. 38 – Dilazione del pagamento

1. Il contribuente può eseguire il pagamento nella misura non inferiore al venti per cento dell'imposta liquidata ai sensi dell'articolo 33, nel termine di sessanta giorni da quello in cui è stato notificato l'avviso di liquidazione, e per il rimanente importo in un numero di otto rate trimestrali, ovvero, per importi superiori a ventimila euro, in un numero massimo di dodici rate trimestrali. La dilazione non è ammessa per importi inferiori a mille euro.

2. Sugli importi dilazionati sono dovuti gli interessi, calcolati dal primo giorno successivo al pagamento del venti per cento dell'imposta liquidata ai sensi dell'articolo 33. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre.

3. Il mancato pagamento della somma pari al venti per cento dell'imposta liquidata, entro il termine di cui al comma 1, ovvero di una delle rate entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo con relative sanzioni e interessi.

4. E' esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a:

a) insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al tre per cento e, in ogni caso, a euro diecimila;

b) tardivo versamento della somma pari al venti per cento, non superiore a cinque giorni.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche con riguardo al versamento in unica soluzione.

6. Si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.”



**Articolo 8**

*(Preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi)*

Al comma 1 dell'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, alla fine del quarto periodo, dopo le parole: "da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto." è inserito il seguente: "I crediti oggetto di compensazione in misura eccedente l'importo del debito erariale iscritto a ruolo sono oggetto di rimborso al contribuente secondo la disciplina e i controlli previsti dalle singole leggi d'imposta."



**Articolo 9**

*(Oneri di funzionamento del servizio nazionale di riscossione)*

1. L'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, è sostituito dal seguente:

“Art. 17. Oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione

1. Al fine di assicurare il funzionamento del servizio nazionale della riscossione, per il presidio della funzione di deterrenza e contrasto dell'evasione e per il progressivo innalzamento del tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari, agli agenti della riscossione sono riconosciuti gli oneri di riscossione e di esecuzione commisurati al costo di funzionamento del servizio. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, Equitalia Spa, previa verifica del Ministero dell'economia e delle finanze, determina, approva e pubblica sul proprio sito web i costi da sostenere per il servizio nazionale di riscossione che, tenuto conto dell'andamento della riscossione, possono includere una quota incentivante destinata al miglioramento delle condizioni di funzionamento della struttura e dei risultati complessivi della gestione, misurabile sulla base di parametri, attinenti all'incremento della qualità e della produttività dell'attività, nonché della finalità di efficientamento e razionalizzazione del servizio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i criteri e i parametri per la determinazione dei costi e quelli in relazione ai quali si possono modificare in diminuzione le quote percentuali di cui al comma 2, all'esito della verifica sulla qualità e produttività dell'attività, nonché dei risultati raggiunti in termini di efficientamento e razionalizzazione del servizio.

2. Gli oneri dovuti agli agenti di riscossione ai sensi del comma 1 sono così determinati:

- a) una quota, denominata oneri di riscossione a carico del debitore, pari al 3 per cento delle somme iscritte a ruolo in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella, ovvero pari al 6 per cento delle somme iscritte a ruolo e dei relativi interessi di mora in caso di pagamento oltre tale termine. Limitatamente alla riscossione spontanea a mezzo ruolo, tale quota è pari al 2 per cento delle somme iscritte a ruolo rimosse oltre il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella;
- b) una quota, denominata spese esecutive, correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte dell'Agente della riscossione, a carico del debitore, nella misura fissata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto di rimborso;
- c) una quota, a carico del debitore, correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti della riscossione, da determinare con il decreto di cui alla lettera b);
- d) una quota, pari al 3 per cento delle somme rimosse entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella, a carico degli Enti che si avvalgono degli agenti della riscossione.”

3. All'articolo 10 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 13-quinquies è abrogato.”



**Articolo 10**  
*(Dilazione di pagamento)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 19:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di settantadue rate mensili. Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a cinquantamila euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.";

2) il comma 1-quater è sostituito dal seguente: "1-quater. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'agente della riscossione può iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 o il fermo di cui all'articolo 86, solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza ai sensi del comma 3. Sono fatti comunque salvi i fermi e le ipoteche già iscritti alla data di concessione della rateazione. A seguito della presentazione di tale richiesta, fatta eccezione per le somme oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 48-bis, per le quali non può essere concessa la dilazione, non possono essere avviate nuove azioni esecutive sino all'eventuale rigetto della stessa e, in caso di relativo accoglimento, il pagamento della prima rata determina l'impossibilità di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.";

3) al comma 3, la parola "otto" è sostituita dalla parola "cinque" e la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) il carico può essere nuovamente rateizzato se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tal caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data. Resta comunque fermo quanto disposto dal comma 1-quater.";

b) all'articolo 39, comma 2, sono soppresse le seguenti parole: "; tali interessi sono riscossi mediante ruolo formato dall'ufficio che ha emesso il provvedimento di sospensione".





**Articolo 11**  
*(Autotutela)*

All'articolo 2-quater del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1-quinquies sono aggiunti i seguenti commi:

“1-sexies. Nei casi di annullamento o revoca parziali dell'atto il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni previsti per l'atto oggetto di annullamento o revoca alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto purché rinunci al ricorso. In tale ultimo caso le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute.

1-septies. Le disposizioni del comma 1-sexies non si applicano alla definizione agevolata prevista dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

1-octies. L'annullamento o la revoca parziali non sono impugnabili autonomamente.”.



**Articolo 12**

*(Sospensione dei termini per eventi eccezionali)*

1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro 30 giorni dal termine del periodo di sospensione.

2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.

3. L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1.



**Articolo 13**

*(Razionalizzazione degli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo)*

1. Il tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo, anche in ipotesi diverse da quelle previste dall'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è determinato possibilmente in una misura unica, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, compresa nell'intervallo tra lo 0,5 per cento e il 4,5 per cento, determinata con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, viene stabilita la misura e la decorrenza dell'applicazione del tasso di cui al comma 1.
3. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alle singole leggi d'imposta e il decreto ministeriale del 21 maggio 2009. Per gli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applica il tasso individuato annualmente con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
4. La misura del tasso di interesse di cui al comma 1 può essere rideterminata annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
5. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 sono soppresse le seguenti parole: “, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi,”. La disposizione di cui al periodo precedente entra in vigore con la medesima decorrenza stabilita dal decreto di cui al comma 2.
6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare oneri per la finanza pubblica.



**Articolo 14**  
*(Disposizioni transitorie)*

1. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 538 a 540 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nel testo modificato dall'articolo 1 del presente decreto, si applicano alle dichiarazioni presentate successivamente alla data di relativa entrata in vigore del presente decreto. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono disciplinate le modalità telematiche di presentazione della dichiarazione e di invio della risposta al debitore. Fino alla data fissata da tale provvedimento resta fermo quanto disposto dalle stesse disposizioni nella versione in vigore antecedente alle suddette modifiche.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso:

a) al 31 dicembre 2014, per le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462;

b) al 31 dicembre 2013, per le somme dovute ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462;

c) al 31 dicembre 2012, per le somme dovute ai sensi dell'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a seguito della liquidazione dell'imposta dovuta sui redditi di cui all'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, salvo che per le somme dovute relativamente ai redditi di cui all'articolo 21 del medesimo testo unico, per le quali le disposizioni si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 2 a 4, non si applicano agli atti di adesione, agli atti definiti ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, alle conciliazioni giudiziali e alle mediazioni tributarie già perfezionati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 3 comma 1 si applicano:

a) per le rateazioni di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso:

1) al 31 dicembre 2014, per le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462;

2) al 31 dicembre 2013, per le somme dovute ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462;



3) al 31 dicembre 2012, per le somme dovute ai sensi dell'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a seguito della liquidazione dell'imposta dovuta sui redditi di cui all'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, salvo che per le somme dovute relativamente ai redditi di cui all'articolo 21 del medesimo testo unico, per le quali le disposizioni si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013;

b) per le rateazioni disciplinate ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, agli atti di adesione, agli atti definiti ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, alle conciliazioni giudiziali e alle mediazioni tributarie perfezionati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 1, 1-quater e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificate dall'articolo 10 del presente decreto, si applicano alle dilazioni concesse e ai ruoli consegnati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.



# SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI RISCOSSIONE

Relazione illustrativa

## Sospensione legale della riscossione (Articolo 1)

In attuazione del principio di delega previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge 11 marzo 2014, n. 23, che prevede *“una complessiva razionalizzazione e sistematizzazione della disciplina dell'attuazione e dell'accertamento dei tributi”*, si rappresenta l'opportunità di modificare la disciplina della sospensione legale della riscossione, tramite intervento sull'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Di conseguenza, è modificato anche l'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per coordinarlo con le predette modifiche.

Le novità proposte possono così riassumersi:

- 1) Al fine di evitare la presentazione di istanze dilatorie si elimina la *“clausola aperta”* di inesigibilità di cui alla lettera f) del vigente comma 538 (*“qualsiasi altra causa di inesigibilità del credito”*), atteso il possibile uso strumentale dell'istituto, in particolare, per invocare la pendenza di ricorsi per i quali non è stata richiesta o ottenuta sospensione alcuna, ovvero la pendenza di istanze in autotutela presentate direttamente agli enti, nelle more della relativa evasione o, da ultimo, la nullità del ruolo e consequenzialmente degli atti successivi, in quanto sottoscritti da personale non legittimato ovvero la non riscuotibilità ai sensi dell'articolo 1, commi 682-683, della legge 190/2014 delle quote inferiori a trecento euro. Si prevede inoltre che la presentazione della dichiarazione da parte del debitore avvenga solo con modalità telematiche;

2) Si sopprime il termine dilatorio di sessanta giorni previsto dal comma 539, che nella realtà limita l'operatività dell'ente creditore;

3) Fino a quando l'ente creditore non comunica al debitore l'esito dell'esame della dichiarazione, resta sospeso il termine di duecento giorni – decorso il quale il pignoramento perde efficacia – previsto dall'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

4) Sempre al fine di evitare la presentazione di istanze dilatorie non è ammessa la reiterazione della dichiarazione, che non determina la sospensione delle iniziative finalizzate alla riscossione e, sebbene non comminato espressamente, comporta l'inammissibilità della stessa;

5) All'inerzia dell'ente creditore non consegue mai l'annullamento del ruolo in tutti i casi in cui il contribuente eccepisca motivi diversi da quelli previsti nel comma 538, nonché in presenza di:

- a) sospensione giudiziale;
- b) amministrativa;
- c) sentenza non definitiva che ha annullato il credito;

## **Rateazione delle somme dovute a seguito dell'attività di controllo e accertamento dell'Agenzia delle entrate (articolo 2)**

Le modifiche normative di cui al presente articolo sono finalizzate a ridurre il divario esistente in materia di rateazione delle somme dovute a seguito delle comunicazioni degli esiti e di alcuni istituti definatori dell'accertamento, nonché a semplificare gli adempimenti del contribuente in coerenza con i principi di delega di cui all'articolo 6, comma 5, della legge n. 23 del 2014.

In particolare:

- è stato uniformato il numero minimo di rate (otto) e ampliato il numero massimo delle stesse (sedici, anziché dodici) per gli istituti definatori;
- è stato uniformato il termine di scadenza delle rate successive alla prima, individuando lo stesso nell'ultimo giorno di ciascun trimestre;
- sono state sostituite le diverse disposizioni che disciplinano il mancato pagamento delle rate successive alla prima con un'unica norma che regola le conseguenze degli inadempimenti, indipendentemente dalla tipologia di controllo da cui scaturiscono le somme dovute;
- è stata estesa la possibilità di fruire della rateazione degli importi dovuti a seguito di acquiescenza agli avvisi di liquidazione per decadenza dalle agevolazioni (prima casa e piccola proprietà contadina), agli avvisi di rettifica e liquidazione dell'imposta di successione (51 del d.lgs. n. 346 del 1990) e agli avvisi di accertamento dell'imposta di registro per occultamento del corrispettivo (articolo 72 del d.P.R. n. 131 del 1986).



### **Inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a seguito dell'attività di controllo dell'Agenzia delle entrate (articolo 3)**

La proposta di modifica normativa in esame è attuativa dei principi di cui all'articolo 6, comma 5, lettera d), della legge delega, in quanto prevede l'introduzione di disposizioni volte ad ampliare l'ambito applicativo dell'istituto della rateizzazione dei debiti tributari - in coerenza con la finalità della lotta all'evasione fiscale e contributiva e con quella di garantire la certezza, l'efficienza e l'efficacia dell'attività di riscossione - in particolare procedendo ad una revisione della disciplina sanzionatoria e a tal fine prevedendo che ritardi di breve durata ovvero errori di limitata entità nel versamento delle rate non comportino l'automatica decadenza dal beneficio della rateizzazione.

### **Termini per la notifica della cartella di pagamento. Casi particolari (articolo 4)**

L'inserimento della lettera c-bis) relativa alla notifica delle cartelle di pagamento conseguenti agli inadempimenti di cui all'articolo 15-ter dello stesso decreto risponde ad esigenze di ordine sistematico che suggeriscono l'inglobamento in unica norma della disciplina in tema di termini di decadenza per la notifica delle cartelle.

L'inserimento del comma 1-bis si rende necessario al fine di scongiurare il rischio che, nelle more dell'esecuzione del concordato preventivo, dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento o della proposta di piano del consumatore, in assenza di un'espressa previsione di legge che esclude l'operatività della decadenza di cui all'articolo 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, venga a scadenza il termine per la notificazione della cartella di pagamento relativa alle somme oggetto di certificazione dell'Ufficio non iscritte a ruolo o affidate all'Agente della riscossione.

In caso di risoluzione o di annullamento del concordato o dell'accordo o di revoca di diritto di quest'ultimo, infatti, il credito tributario dovrà essere recuperato nel suo originario ammontare – al netto degli eventuali versamenti effettuati – con le ordinarie procedure per la riscossione coattiva. Le tempistiche per il perfezionamento delle procedura e per l'esecuzione dei pagamenti (generalmente con dilazioni di lunga durata) risultano, tuttavia, incompatibili con il termine di decadenza per la notifica della cartella di pagamento con evidente pregiudizio degli interessi erariali, tenuto conto l'inosservanza del suddetto termine determina, per l'Amministrazione finanziaria, la perdita del diritto di esigere il credito tributario non riscosso.

La previsione normativa **garantisce** la pretesa tributaria contro il rischio di inesigibilità in linea, peraltro, con la disciplina fallimentare che all'articolo 168, secondo comma, prevede genericamente che a seguito della presentazione del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo le scadenze non si verificano.

### **Concentrazione della riscossione nell'accertamento (articolo 5)**

Le modifiche normative di cui al presente articolo sono volte a:

- eliminare la previsione che attribuisce la qualifica di titolo esecutivo all'avviso di accertamento dopo il decorso del termine di sessanta giorni decorrente dalla notificazione dell'atto e sostituirla con la previsione che attribuisce l'esecutività una volta decorso il termine utile per la proposizione del ricorso;

- eliminare la previsione della sospensione legale dell'esecuzione rispetto ad atti di accertamento esecutivi non impugnati e dunque in presenza di affidamento di somme dovute a titolo definitivo. In tali casi, infatti, la sospensione appare priva di giustificazione sostanziale sotto il profilo della ragionevolezza e della coerenza interna del sistema, in funzione dell'interesse pubblico alla pronta e completa esazione dei tributi. Le medesime considerazioni valgono rispetto al passaggio in giudicato della sentenza che confermi definitivamente la pretesa tributaria, rigettando il ricorso originario del contribuente. Analoga finalità riguarda l'intervento relativo all'affidamento delle somme richieste con intimazione di pagamento di quanto dovuto a seguito di decadenza dalla rateazione nella acquiescenza, mediazione o conciliazione. L'eliminazione della sospensione legale dell'esecuzione su somme definitivamente dovute dal contribuente consentirebbe di imprimere un'accelerazione all'esazione dei crediti tributari definitivi. La modifica legislativa proposta produrrebbe pertanto l'effetto di mantenere la sospensione legale dell'esecuzione forzata esclusivamente sulle pretese tributarie contestate in sede giurisdizionale;

- introdurre la possibilità che la comunicazione al contribuente di avvenuto affidamento delle somme da parte dell'ente creditore all'agente della riscossione sia recapitata al debitore, oltre che con raccomandata semplice, anche con posta elettronica, ordinaria o certificata;

- eliminare il riferimento all'indirizzo presso cui l'agente della riscossione informa il contribuente della presa in carico delle somme, al fine di evitare il rischio di non garantire la conoscibilità dell'atto da parte del contribuente che, dopo la notifica dell'avviso di accertamento, potrebbe aver cambiato domicilio;

- eliminare la previsione di decadenza per l'esercizio dell'attività esecutiva, considerato che, stante l'equiparazione giuridica dell'atto esecutivo alla cartella di pagamento, la suddetta previsione non è coerente con la disciplina in materia di riscossione a seguito di cartella di pagamento che stabilisce, invece, termini di prescrizione. Il termine di decadenza per avviare l'espropriazione forzata è una inutile ed asistemica duplicazione, perché v'è già il termine di decadenza entro cui deve essere notificato l'accertamento esecutivo a presidio dell'esigenza di garantire certezza e stabilità al rapporto tributario (si tratta dell'ordinario termine per la notificazione degli avvisi di accertamento).

## **Sospensione della riscossione - Sgravio - Commutazione dell'atto di irrogazione (articolo 6)**

La disposizione è finalizzata a semplificare e cadenzare gli adempimenti del contribuente potenzialmente truffato in caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento da parte dell'intermediario.

In particolare:

- la sospensione delle sanzioni è stata svincolata dal preventivo pagamento delle imposte da parte del contribuente potenzialmente truffato;
- è stato eliminato l'obbligo per il contribuente di prestare la garanzia in caso di sospensione/dilazione del pagamento delle imposte;
- sono state rielaborate le fasi procedurali indicando espressamente la modalità di irrogazione delle sanzioni, individuata nell'iscrizione a ruolo di cui all'articolo 17, comma 3, del d.lgs. n. 472/1997 della sanzione collegata all'omesso versamento delle imposte dovute da parte del contribuente;
- è stato ampliato il periodo di sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza a tutela dell'attività dell'ufficio.

Sono stati, infine, eliminati i riferimenti alla Direzione regionale in quanto oggi la competenza in materia fa capo alla Direzione provinciale.

### Rateazione imposta di successione (articolo 7)

La proposta di modifica normativa in esame si prefigge l'obiettivo (mediante sostituzione dell'intero articolo 38 D. Lgs. n. 346 del 1990) di uniformare le disposizioni sul pagamento e la rateizzazione dell'imposta di successione alle altre proposte di modifica normativa avanzate in questa sede sullo stesso argomento che riguardano il controllo automatizzato *ex* articolo 36-bis D.P.R. n. 600 del 1973, quello formale *ex* articolo 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 e l'accertamento con adesione (nuovi artt. 3-bis del D. Lgs. n. 462 del 1997 e 8 del D. Lgs. n. 218 del 1997); inoltre, viene recepita, sempre nell'ambito dell'imposta di successione, la nuova proposta di cui all'articolo 15-ter del D.P.R. n. 602 del 1973 in tema di inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a seguito delle attività di controllo dell'Agenzia delle entrate.

Premesso che, in base alla normativa vigente, per accedere alla rateazione deve essere effettuato un versamento non inferiore al venti per cento dell'imposta liquidata e che, per l'importo residuo, è possibile richiedere la dilazione del pagamento per un periodo massimo di cinque anni (le rate sono annuali), a partire dall'apertura della successione, le novità introdotte al primo comma prevedono che:

- 1) il debito residuo possa essere dilazionato in otto rate trimestrali;
- 2) per importi superiori a ventimila euro è possibile pagare in dodici rate trimestrali;
- 3) la rateazione non è comunque consentita per debiti d'imposta inferiori a 1.000 euro.

Il nuovo secondo comma prevede l'applicazione degli interessi calcolati dal primo giorno successivo al pagamento del venti per cento dell'imposta liquidata. Inoltre, le rate trimestrali scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre.

Come già accennato, i nuovi **commi 3 e 4** introducono anche per l'imposta di successione lo stesso meccanismo già previsto dalla proposta di modifica normativa (che introduce il nuovo 15-ter del D.P.R. n. 602 del 1973) con riguardo ai controlli automatizzati, formali e all'accertamento con adesione.

Si stabilisce, infatti, che il mancato pagamento del venti per cento dell'imposta liquidata entro i sessanta giorni o di una delle rate entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dalla rateazione e l'iscrizione dell'importo dovuto con sanzioni e interessi, dedotto quanto già versato.

Viene introdotto il c.d. lieve inadempimento, che evita la decadenza dalla rateazione nel caso di insufficiente versamento della rata per una frazione non superiore al tre per cento e, in ogni caso, a diecimila euro, nonché in caso di tardivo versamento della somma (pari al venti per cento) non superiore a cinque giorni. Gli effetti del lieve inadempimento si producono anche con riferimento al versamento in un'unica soluzione.

L'ultimo comma dell'articolo novellato in parola stabilisce che in caso di lieve inadempimento si applicano i commi 4 e 5 del citato articolo 15-ter in tema di iscrizione a ruolo dell'eventuale frazione non pagata e della relativa sanzione, nonché sulla possibilità per il contribuente di usufruire del ravvedimento operoso (4. *Nei casi previsti dal comma 3, nonché in caso di tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, si procede all'iscrizione a ruolo dell'eventuale frazione non pagata, della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, commisurata all'importo non pagato o pagato in ritardo, e dei relativi interessi.* 5. *L'iscrizione a ruolo di cui al comma 4 non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, entro il termine di pagamento della rata successiva ovvero, in caso di ultima rata o di versamento in unica soluzione, entro 90 giorni dalla scadenza).*

In attuazione dei principi contenuti nella legge delega è eliminato il comma 3 dell'articolo vigente, che prevede che l'accesso alla rateazione sia configurato come un provvedimento concessorio subordinato alla prestazione di garanzia.

Viene, infine, eliminata la previsione contenuta nel vigente comma 5, che consente all'Ufficio di concedere un'altra dilazione anche se il contribuente è già decaduto dal beneficio della dilazione - non avendo provveduto al pagamento delle rate scadute entro sessanta giorni dalla notificazione di apposito avviso - in quanto incompatibile con l'automatismo attenuato introdotto nella proposta e intrinsecamente connessa alla natura concessoria del procedimento di dilazione e alla permanenza della garanzia.

**Preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi  
(articolo 8)**

La proposta prevede l'inserimento di un periodo all'interno del primo comma, affinché le eventuali eccedenze di credito utilizzate in compensazione ai sensi dell'articolo 31, comma 1, D.L. n. 78 del 2010 siano oggetto di rimborso secondo le regole previste dalle singole leggi d'imposta.

La precisazione si rende necessaria per scongiurare il pericolo che, simulando un'errata compensazione (ad esempio utilizzando un credito erariale per pagare un debito non erariale iscritto a ruolo), possa essere aggirato il sistema di garanzie ordinariamente adottato per il rimborso dei crediti d'imposta.

Il sistema di compensazione con modello F24, infatti, comporta che l'Agenzia delle Entrate (attraverso la propria struttura di gestione) metta a disposizione di Equitalia, su un'apposita contabilità speciale, la somma che il contribuente ha indicato a proprio credito nel modello F24. Ove tale somma non possa essere utilizzata per il pagamento di debiti erariali iscritti a ruolo (perché inesistenti in tutto o in parte) il DM 10 febbraio 2011 prevede che venga presentata apposita istanza all'Agente della riscossione. Ai fini dell'erogazione del rimborso, l'Agente della Riscossione verifica presso la pubblica amministrazione competente l'effettiva sussistenza, in dichiarazione, del credito utilizzato in compensazione dal contribuente.

In assenza di specifiche indicazioni normative, che riconducano tale ipotesi di rimborso nell'ambito dei controlli connessi alla restituzione di un credito d'imposta, potrebbero realizzarsi pratiche elusive volte ad ottenere la liquidazione della somma indicata a proprio credito pur in assenza dei presupposti che ne legittimano il rimborso secondo la disciplina dettata dalle singole leggi d'imposta.

La modifica consente dunque di disciplinare in maniera univoca e, soprattutto, omogenea il trattamento dei crediti d'imposta da liquidare al contribuente. L'unica particolarità che continuerà a caratterizzare tale tipologia di rimborso sarà la materiale corresponsione delle somme che, in ossequio al DM 10 febbraio 2011, sarà comunque effettuata dall'Agente della riscossione utilizzando i fondi ricevuti e previo nulla osta dell'Agenzia delle Entrate, da rilasciarsi qualora il rimborso risulti spettante secondo la disciplina prevista dalle singole leggi d'imposta.

## Oneri di funzionamento del servizio nazionale di riscossione (articolo 9)

Alla luce delle problematiche emerse in merito alla configurabilità dell'aggio quale aiuto di Stato incompatibile con il diritto comunitario e dei possibili dubbi circa la sua legittimità costituzionale, si rende necessario ripensare le modalità attraverso le quali assicurare il funzionamento del servizio nazionale della riscossione, riconoscendo agli agenti della riscossione il ristoro degli oneri di riscossione e di esecuzione commisurati al costo di funzionamento del servizio.

La norma proposta rimodula e modifica radicalmente i criteri di remunerazione del sistema nazionale della riscossione, ponendo i relativi oneri a carico del bilancio dello Stato, cui affluiranno tutte le somme dovute dai debitori.

Benché si continui a prevedere l'esistenza di un onere di riscossione che grava sui debitori iscritti a ruolo, tale onere è però significativamente ridotto rispetto all'attualità, passando dall'otto per cento sulle somme iscritte a ruolo riscosse e sui relativi interessi di mora al sei per cento (tale percentuale si abbatte del 50% in caso di pagamento effettuato entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella).

I debitori iscritti a ruolo sopportano, altresì, gli oneri legati all'effettuazione delle procedure esecutive e quelli necessari per la notifica della cartella di pagamento o degli altri atti di riscossione.

Anche gli enti creditori contribuiscono alla remunerazione del sistema con una quota percentuale del riscosso di competenza.

Nello specifico, la norma prevede che entro il 31 gennaio di ciascun anno, Equitalia Spa, previa verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, individua e rende pubblici, sul proprio sito web, i costi da sostenere per il servizio nazionale di riscossione.

La norma rinvia ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione dei criteri e dei parametri per la determinazione dei costi e quelli in relazione ai quali si possono modificare in diminuzione le quote percentuali individuate nel **comma 2**.

Il **comma 2** prevede che gli oneri dovuti agli agenti di riscossione sono costituiti da:

a) una quota, denominata "oneri di riscossione a carico del debitore" (commisurate alle somme iscritte a ruolo;

b) una quota, denominata "spese esecutive" (correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte dell'Agente della riscossione, a carico del debitore, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze);

c) una quota, a carico del debitore, correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti della riscossione;



d) una quota, pari al 3 per cento delle somme riscosse entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella, a carico degli Enti che si avvalgono degli agenti della riscossione.

### **Dilazione di pagamento (articolo 10)**

Con tale articolo vengono apportate alcune modifiche all'articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973. Con la sostituzione del comma 1, dettata, in un contesto di grave congiuntura economica, da esigenze di snellezza della procedura, viene espressamente stabilito che l'agente della riscossione concede, dietro semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo (con esclusione dei diritti di notifica iscritti a ruolo) fino ad un massimo di settantadue rate mensili, salvo il caso in cui la richiesta predetta abbia ad oggetto somme di importo superiore a cinquantamila euro, poiché, in tale evenienza, la dilazione potrà essere concessa solo allorché il contribuente fornisca debita documentazione a comprova.

Il comma 1-quater viene sostituito integralmente per esplicitare che ricevuta la richiesta di rateazione, l'Agente della riscossione possa iscrivere il fermo di cui all'articolo 86 (al pari di quanto già previsto per l'ipoteca di cui all'articolo 77), solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta stessa, ovvero di decadenza ai sensi del comma 3. Viene, inoltre, espressamente stabilito che a seguito della presentazione della richiesta in parola, fatta eccezione per le somme oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 48-bis, per le quali non può essere concessa la dilazione, non possono essere avviate nuove azioni esecutive sino all'eventuale rigetto della stessa e che, in caso di relativo accoglimento, solo il pagamento della prima rata determini l'impossibilità di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate. Ciò a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

La lettera c) del comma 3 viene, anch'essa, interamente sostituita. Infatti, in un'ottica di massimo favore per i debitori in difficoltà, viene consentito che in caso di decadenza dai piani di ammortamento concessi a decorrere dall'entrata in vigore della disposizione, gli stessi possano ottenere, comunque, a differenza di quanto accade a normativa vigente, un nuovo piano di rateazione: Ciò, a condizione che, al momento della presentazione della relativa istanza, le rate del precedente piano, già scadute alla data di tale presentazione, vengano integralmente saldate. In tal caso naturalmente la dilazione sarà concedibile per un numero di rate non superiore a quello delle rate del vecchio piano non ancora scadute alla medesima data.

Per evitare, comunque, che l'illustrata soppressione del divieto di rateizzare nuovamente un carico dopo che si è verificata la decadenza favorisca un utilizzo strumentale ed elusivo dell'istituto, allo stesso comma 3, viene rimodulato il numero delle rate impagate che importano decadenza, contenendolo in cinque rate, anche non

consecutive, in luogo delle attuali otto. La presentazione dell'istanza potrebbe, infatti, essere reiterata ogni qualvolta sia stato dato avvio all'azione di recupero, per beneficiare, con il pagamento della prima rata, della revoca delle procedure medio-tempore intraprese e poi sospendere, per almeno altri otto mesi, il versamento delle somme a debito. Resta ferma, anche in tal caso, la disciplina dettata dal comma 1-quater.

Viene inoltre apportata una modifica al comma 2 dell'articolo 39 del D.P.R. n. 602/1973, prevedendo la soppressione della previsione secondo cui gli interessi relativi al periodo di sospensione della riscossione siano riscossi mediante ruolo formato dall'ufficio che ha emesso il provvedimento di sospensione. In tal modo si semplifica, consentendo la riscossione di tali interessi direttamente da parte dell'agente della riscossione, analogamente a quanto avviene per gli interessi di mora.

### **Autotutela (articolo 11)**

La modifica normativa è proposta in ragione dell'opportunità di consentire al contribuente, cui sia stato comunicato un provvedimento di autotutela parziale, di potersi avvalere dei benefici previsti dalle singole leggi di imposta.

Viene quindi previsto ai commi 1-*sexies* e seguenti che, nei casi di annullamento o revoca parziali dell'atto, il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni previsti per l'atto oggetto di annullamento o revoca, alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto, sempre che rinunci al ricorso. In caso di ricorso già proposto, è stabilito che le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute.

Il comma 1-*septies* chiarisce che le nuove disposizioni non si applicano nelle ipotesi individuate all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, relative alla definizione agevolata delle sole sanzioni irrogate contestualmente al recupero del tributo.

Infine, si prevede che l'atto di autotutela parziale non è autonomamente impugnabile, poiché trattasi di una rettifica dell'originaria pretesa impositiva e non di un nuovo atto, sostitutivo del precedente annullato.

### **Sospensione dei termini per eventi eccezionali (articolo 12)**

La norma tende a razionalizzare e uniformare la disciplina delle sospensioni disposte in occasione di eventi eccezionali.

In particolare, viene previsto che, in caso di sospensione dei termini relativi ai versamenti tributari, previdenziali e assicurativi, siano parallelamente sospesi, per il medesimo periodo, tutti i termini relativi agli adempimenti anche processuali, in favore dei contribuenti, nonché i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso, in favore dei diversi enti coinvolti. La disposizione, pertanto, mira a salvaguardare sia gli interessi del contribuente, che può conoscere in modo certo ed in anticipo le modalità di ripresa degli adempimenti a seguito di sospensioni legate ad eventi eccezionali, sia gli interessi della pubblica amministrazione, consentendo il corretto svolgimento delle attività istituzionali.

La norma prevede, inoltre, un termine univoco (30 giorni dal termine del periodo di sospensione) entro cui devono essere effettuati i versamenti interessati dalla sospensione, che è necessariamente più breve rispetto al periodo di sospensione per evitare un rinvio prolungato nei versamenti e tutelare le ragioni dell'Erario.

Tale termine opera esclusivamente qualora non siano emanate specifiche disposizioni circa la ripresa della riscossione, colmando in tal caso una lacuna normativa.

L'inserimento del secondo comma risponde all'esigenza di evitare che si proceda a notificare atti degli enti impositori e cartelle di pagamento nei confronti di soggetti colpiti da eventi eccezionali durante il periodo di difficoltà conseguente all'evento, spostando in avanti gli ordinari termini di decadenza che imporrebbero di procedere comunque alla notifica.

Il terzo comma, infine, sancisce il divieto di notifica delle cartelle di pagamento durante il predetto periodo di sospensione.

**Razionalizzazione degli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo (articolo 13)**

Viene introdotta una revisione della misura dei tassi degli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo.

Il tasso di interesse è determinato preferibilmente in una misura unica, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, compresa nell'intervallo tra lo 0,5 per cento e il 4,5 per cento, determinata con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Fino all'emanazione del suddetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alle singole leggi d'imposta e il decreto ministeriale del 21 maggio 2009. Per gli interessi di mora si applica il tasso individuato annualmente con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

La misura del tasso di interesse può essere rideterminata annualmente con decreto Ministro dell'economia e delle finanze.

### **Disposizioni transitorie (articolo 14)**

In relazione alle modifiche apportate dall'articolo 1 del decreto legislativo all'articolo 1, commi da 538 a 540, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, le nuove disposizioni si applicano alle dichiarazioni presentate all'Agente della riscossione successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.

Al fine dell'operatività della norma, la decorrenza delle disposizioni di cui all'articolo 2 comma 1 e 3 comma 1 è diversificata a seconda che si tratti di controlli automatizzati (distinguendo quelli relativi ai redditi soggetti a tassazione separata) o di controlli formali e si basa sull'anno di imposta oggetto della dichiarazione fiscale. In virtù della definizione del rapporto tributario, viene precisato che le predette norme non operano in relazione agli atti di adesione, alle conciliazioni giudiziali e alle mediazioni tributarie già perfezionate alla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

In relazione alle modifiche apportate dall'articolo 10 alle disposizioni di cui all'articolo 19, commi 1, 1-quater, 3, le nuove disposizioni trovano applicazione alle dilazioni concesse ovvero ai ruoli consegnati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE MISURE PER LA  
SEMPLIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI  
RISCOSSIONE

*Relazione tecnica*

**Articolo 1 dello schema di decreto legislativo (*Sospensione legale della riscossione*)**

Le proposte di modifica normativa non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né un aumento della pressione fiscale complessiva a carico dei contribuenti, in ossequio all'art. 16 della citata legge n. 23 del 2014.

**Articolo 2 dello schema di decreto legislativo (*Rateazione delle somme dovute a seguito dell'attività di controllo e accertamento dell'agenzia delle entrate*)**

Le proposte di modifica normativa non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né un aumento della pressione fiscale complessiva a carico dei contribuenti, in ossequio all'art. 16 della citata legge n. 23 del 2014.

Le nuove disposizioni migliorano significativamente a favore del contribuente il piano di pagamento dilazionato, aumentando il periodo di dilazione e riducendo quindi l'importo della rata.

Ciò incrementerà da un lato il numero di adesioni dei contribuenti a queste forme di definizione e pagamento agevolati, consentendo l'accesso a chi attualmente ritiene di non poter sostenere la rateizzazione vigente, dall'altro ridurrà il numero di omessi o tardivi versamenti delle rate. In altri termini, un maggior numero di contribuenti non solo troverà più conveniente e appetibile aderire a istituti di definizione conciliativa con pagamento rateale, ma riuscirà anche a rispettare con maggiore frequenza le scadenze più diluite nel tempo.

Un'operazione simile è stata attuata con riferimento alla rateizzazione delle cartelle di pagamento nel biennio 2012-13. È stata prevista la possibilità di chiedere, in caso di comprovato peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà economica, una proroga della rateazione per un ulteriore periodo di settantadue mesi (in virtù dell'articolo 10, comma 13-ter del D.L. n. 201 del 2011) nonché la possibilità di accedere ad una rateazione straordinaria, con allungamento del piano di rateazione a 120 rate, per effetto dell'articolo





52, comma 1, lett. a), n. 1), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98).

Qui di seguito una tabella che espone il riscosso da cartelle di pagamento.

<i>Totale Equitalia</i>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015 a 31/05</b>	<b>proiezione lineare</b>
<b>Totale Incassi da ruolo</b>	<b>7.483,8</b>	<b>7.072,5</b>	<b>7.361,5</b>	<b>3.251,3</b>	<b>7.803,0</b>
<i>Incassi da rateazione</i>	<b>3.066,4</b>	<b>3.333,8</b>	<b>3.404,9</b>	<b>1.582,4</b>	<b>3.797,8</b>
<i>% incassi da rateazione</i>	<b>41,0%</b>	<b>47,1%</b>	<b>46,3%</b>	<b>48,7%</b>	<b>48,7%</b>

Dalla tabella si evince che nel 2015 si avrà in proiezione un incremento complessivo degli incassi da rateazione pari al 23,9% rispetto al 2012.

Tale incremento della riscossione effettuata dagli agenti della riscossione registratosi negli ultimi anni trova la sua principale ragione nelle facilitazioni introdotte in materia di dilazione di pagamento.

È dimostrato quindi che una dilazione più vantaggiosa incrementa i pagamenti.

Considerato il predetto incremento del 23,9% del pagamento rateale delle cartelle e che l'intervento più rilevante contenuto nell'articolo 2 della bozza di decreto legislativo riguarda l'ampliamento da 3 a 4 anni del periodo di rateazione a seguito di accertamento con adesione, si può, in conclusione, fondatamente ritenere che non vi sarà una diminuzione di gettito a seguito dell'applicazione delle modifiche normative.

**Articolo 3 dello schema di decreto legislativo (*Inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a seguito dell'attività di controllo dell'agenzia delle entrate*)**

Le proposte di modifica normativa non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né un aumento della pressione fiscale complessiva a carico dei contribuenti, in ossequio all'art. 16 della citata legge n. 23 del 2014.

La riduzione della sanzione al 45% rispetto all'attuale 60% si inserisce in un quadro generale tendente ad agevolare il pagamento del debito da parte del contribuente che si rende purtroppo inadempiente per temporanea situazione di obiettiva difficoltà.



In tal modo, si ridurrebbe il fenomeno dell'“evasione da riscossione”, propensione che il contribuente manifesta maggiormente in caso di sproporzione della sanzione rispetto al tributo.

In altri termini, l'omesso o tardivo pagamento delle rate, richieste ed accettate volontariamente, il più delle volte dipende da effettiva mancanza di liquidità, circostanza rispetto alla quale l'ammontare della sanzione costituisce ad evidenza un fattore deterrente ad efficacia ridotta, mentre la successiva riscossione coattiva, accompagnata da eventuale ulteriore dilazione da parte dell'agente della riscossione, può avere maggiori probabilità di successo se non è gravata da sanzioni eccessive.

In conclusione, la riduzione della sanzione può comportare effetti positivi sulla riscossione coattiva, che verosimilmente compenseranno il minor ammontare della sanzione.

#### **Articolo 4 dello schema di decreto legislativo (*Termini per la notifica della cartella di pagamento. Casi particolari*)**

Le proposte di modifica normativa non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né un aumento della pressione fiscale complessiva a carico dei contribuenti, in ossequio all'art. 16 della citata legge n. 23 del 2014.

#### **Articolo 5 dello schema di decreto legislativo (*Concentrazione della riscossione nell'accertamento*)**

Le proposte di modifica normativa non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né un aumento della pressione fiscale complessiva a carico dei contribuenti, in ossequio all'art. 16 della citata legge n. 23 del 2014.

#### **Articolo 6 dello schema di decreto legislativo (*Sospensione della riscossione - Sgravio - Commutazione dell'atto di irrogazione*)**

Le proposte di modifica normativa non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né un aumento della pressione fiscale complessiva a carico dei contribuenti, in ossequio all'art. 16 della citata legge n. 23 del 2014.

In particolare la disposizione è volta a semplificare, cadenzare e coordinare gli adempimenti previsti, in capo al contribuente, per la richiesta della sospensione della riscossione delle sole sanzioni pecuniarie per le ipotesi di omesso, ritardato o insufficiente



versamento qualora tale violazione sia causata dalla condotta penalmente rilevante del proprio intermediario.

La norma interviene sulle modalità di effettuazione della richiesta di sospensione, sulla procedura da seguire e sulle conseguenze della conclusione del giudizio penale, prevedendo lo spostamento in capo all'intermediario della sanzione.

Non viene invece intaccato il profilo della debenza e riscossione dell'imposta, che continuerà a seguire gli ordinari ed autonomi canali previsti dall'ordinamento.

Inoltre le proposte di modifica normativa riguardano un numero esiguo di casi tale da non poter produrre comunque effetti finanziari significativi.

#### **Articolo 7 dello schema di decreto legislativo (*Rateazione imposta di successione*)**

Le proposte di modifica normativa non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né un aumento della pressione fiscale complessiva a carico dei contribuenti, in ossequio all'art. 16 della citata legge n. 23 del 2014. Si tratta infatti sostanzialmente di interventi di semplificazione e razionalizzazione delle modalità di dilazione vigenti, senza significativi effetti sul riscosso anno per anno.

In particolare, in questo articolo non sono previste modifiche al tasso di interesse da applicare alla rateazione dell'imposta, applicandosi il tasso d'interesse nella misura da definire ai sensi del successivo art. 13.

Lo stesso art. 13 rimette ad un successivo provvedimento ministeriale la fissazione della misura e della decorrenza dell'applicazione del nuovo tasso e prevede che fino all'emanazione dello stesso continueranno ad applicarsi le disposizioni previste dalle singole leggi d'imposta.

In conclusione, non vi sono nell'immediato nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né un aumento della pressione fiscale complessiva a carico dei contribuenti per effetto diretto di questo articolo.

#### **Articolo 8 dello schema di decreto legislativo (*Preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi*)**

Le proposte di modifica normativa non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né un aumento della pressione fiscale complessiva a carico dei contribuenti, in ossequio all'art. 16 della citata legge n. 23 del 2014.



2

**Articolo 9 dello schema di decreto legislativo (*Oneri di funzionamento del servizio nazionale di riscossione*)**

La norma stabilisce che al fine di assicurare il funzionamento del servizio nazionale della riscossione, per il presidio della funzione di deterrenza e contrasto dell'evasione e per il progressivo innalzamento del tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari, agli agenti della riscossione sono riconosciuti gli oneri di riscossione e di esecuzione commisurati al costo di funzionamento del servizio.

I costi da sostenere per il servizio nazionale di riscossione, sono determinati, approvati e pubblicati da Equitalia Spa sul proprio sito web, previa verifica del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 gennaio di ciascun anno. Tali costi, tenuto conto dell'andamento della riscossione, possono includere una quota incentivante destinata al miglioramento delle condizioni di funzionamento della struttura e dei risultati complessivi della gestione, misurabile sulla base di parametri, attinenti all'incremento della qualità e della produttività dell'attività, nonché della finalità di efficientamento e razionalizzazione del servizio.

E' previsto che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i criteri e i parametri per la determinazione dei costi e quelli in relazione ai quali si possono modificare in diminuzione le quote percentuali di cui al successivo comma 2, all'esito della verifica sulla qualità e produttività dell'attività, nonché dei risultati raggiunti in termini di efficientamento e razionalizzazione del servizio.

La norma prevede, inoltre, che le somme dovute agli agenti della riscossione da soggetti diversi, siano poste a carico dei debitori e degli enti che si avvalgono degli enti della riscossione secondo le quote percentuali indicate al comma 2.

Resta ferma la contribuzione a carico del bilancio dello Stato per il servizio nazionale di riscossione nella misura prevista a legislazione vigente.

La norma, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

**Articolo 10 dello schema di decreto legislativo (*Dilazione di pagamento*)**

Le modifiche introdotte all'articolo 19 dello stesso DPR n. 602 del 1973 in tema di rateazione possono generare incrementi del riscosso connessi ad un miglioramento dell'efficacia della riscossione derivante:

- a) dalla possibilità concessa ai debitori in difficoltà di recuperare il piano di rateazione precedentemente ottenuto, onorando tutte le rate scadute con conseguente strutturale ampliamento delle dilazioni. A tale modifica possono



- ascriversi effetti positivi sul gettito da determinarsi tenendo conto che: a) l'importo relativo ai decaduti da piani di rateazione nel 2014 è pari a 9 miliardi di euro; b) i piani di rateazione sono concessi in media a 48 rate, per cui l'ammontare complessivo riferibile a ogni rata oggetto di piani decaduti vale a circa 190 milioni di euro e l'importo complessivo (190\*8) ammonta a 1,5 miliardi di euro; c) ipotizzando assai prudenzialmente che solo lo 0,5% di tale importo possa essere versato utilizzando il beneficio recato dalla norma, può stimarsi un incasso pari a 7,5 milioni di euro, cui vanno aggiunti aggi per circa 500.000 euro a titolo di aggio;
- b) dalla riduzione da otto a cinque del numero delle rate scadute a valle delle quali il debitore incorre in decadenza. Ciò comporta, innanzitutto, che i debitori che a legislazione vigente procrastinano il pagamento fino 7 rate, saranno indotti a versare con congruo anticipo. In particolare, considerato che su un monte rate annualmente in scadenza pari a circa 4,8 miliardi di euro, il 33% (equivalente a 1,6 miliardi) non viene onorato e ipotizzando ragionevolmente e prudenzialmente che il solo 1% di tale importo, per effetto della compressione dei tempi, venga pagato nell'anno, si genererebbero incassi per 16 milioni di euro, sui quali maturerebbero, peraltro, aggi stimabili, sempre prudenzialmente, e da riversare al bilancio dello Stato, in misura pari a 750.000 euro;
- c) dalla compressione dei tempi di recupero coattivo legata alla già ricordata riduzione da otto a cinque del numero di rate insolute che determinano la decadenza, modifica volta anche ad evitare un utilizzo strumentale ed elusivo dell'istituto. Ribadendo, in proposito, che le decadenze (per mancato pagamento di otto rate) intervenute nel corso del 2014 ammontano a circa 9 miliardi di euro, si ritiene congruo, seppure assolutamente prudenziale, stimare che venga recuperato almeno lo 0,2% (18 milioni di euro) di tale montante.

#### **Articolo 11 dello schema di decreto legislativo (*Autotutela*)**

Le proposte di modifica normativa non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né un aumento della pressione fiscale complessiva a carico dei contribuenti, in ossequio all'art. 16 della citata legge n. 23 del 2014.

#### **Articolo 12 dello schema di decreto legislativo (*Sospensione dei termini per eventi eccezionali*)**



Le proposte di modifica normativa non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né un aumento della pressione fiscale complessiva a carico dei contribuenti, in ossequio all'art. 16 della citata legge n. 23 del 2014.

**Articolo 13 dello schema di decreto legislativo (*Razionalizzazione del tasso d'interesse interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo*)**

La proposta di modifica normativa in esame non comporta direttamente nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né un aumento della pressione fiscale complessiva a carico dei contribuenti, in ossequio all'art. 16 della citata legge n. 23 del 2014, atteso che essa rimette ad un successivo provvedimento ministeriale, la determinazione del tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo, anche in ipotesi diverse da quelle previste dall'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. Tale determinazione è effettuata possibilmente in una misura unica - nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica - compresa nell'intervallo tra lo 0,5 per cento e il 4,5 per cento. Con il predetto decreto è altresì fissata la decorrenza dell'applicazione del nuovo tasso.

L'intervento in rassegna è volto ad uniformare e razionalizzare le attuali differenti misure degli interessi in materia tributaria e la base di calcolo, nonché di semplificare il quadro complessivo, anche per esigenze di certezza.

Viene inoltre prevista la possibilità di rideterminare annualmente la misura del tasso fissato come sopra indicato.

In considerazione del vincolo del rispetto degli equilibri di finanza pubblica, posto al comma 1 dell'articolo in esame, dallo stesso non potranno in alcun caso derivare effetti finanziari negativi.

**Articolo 14 dello schema di decreto legislativo (*Disposizioni transitorie*)**

Gli effetti finanziari sono stati illustrati nei singoli articoli cui si riferiscono le disposizioni transitorie.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

26 GIU. 2015

